

COMPENSI PER L'USO O LA CONCESSIONE IN USO DI SOFTWARE: QUALIFICAZIONE AI FINI CONVENZIONALI

Principio di diritto Agenzia Entrate n. 5/2023

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto in commento, fornisce chiarimenti relativamente alla qualificazione ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni dei compensi corrisposti per il diritto di usare, riprodurre e distribuire programmi di computer.
- ✓ In primo luogo, L'Agenzia rammenta che, nell'ordinamento interno, i diritti sui programmi informatici sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore (Legge 633/1941) al pari delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia. La citata legge, infatti, include tra le opere protette «i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore». Sempre sul fronte interno viene evidenziato come i compensi percepiti per l'utilizzazione delle opere dell'ingegno si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti ivi residenti o da stabili organizzazioni nel territorio dello stesso di soggetti non residenti. Laddove detti compensi siano corrisposti a soggetti non residenti, è prevista l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 30% sulla parte imponibile del loro ammontare.
- ✓ La normativa nazionale citata deve essere tuttavia coordinata con quella convenzionale, ove esistente. In particolare, per la maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, occorre fare riferimento all'articolo 12 («Canoni»), che normalmente include tra le «royalties» (anche) i compensi corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche. Al riguardo, il Commentario OCSE all'articolo 12, precisa tra le altre cose che i diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale e che i pagamenti effettuati per l'acquisizione di diritti parziali sul diritto d'autore – laddove il trasferente non alieni completamente il diritto d'autore – rappresentano un canone per il quale il corrispettivo viene riconosciuto per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l'utilizzo del programma costituirebbe una violazione del diritto d'autore (si veda la risoluzione 128/2008).
- ✓ Ad avviso dell'Agenzia, pertanto, i compensi corrisposti per il diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d'autore, sono regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dall'art. 12 della relativa Convenzione contro le doppie imposizioni.

